

**TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO**

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare***

***e con istanza di notificazione per pubblici proclami***

***ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

Per la prof. **Schirru Selene** Cod. Fisc. SCHSLN79D40D259J nata a Decimomannu (CA) il 10/04/1979, residente in Messina, ed ivi elettivamente domiciliata in viale San Martino 116, presso e nello studio dell'avv. Maria Ruggeri Cf, RGGMRA 65P59F158X, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce in calce rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3 comma cpc e art 10 D.P.R. 123/2001 su foglio separato, e che ai sensi dell'art. 176 II comma c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 090774220 e/o al seguente indirizzo di posta pec [avv.mariaruggeri@puntopec.it](mailto:avv.mariaruggeri@puntopec.it)

**ricorrente**

**CONTRO**

**M.I.U.R. MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in Via dei Mille 65 is. 221- 98123 MESSINA pec [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

**U.S.R. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80018500829, con sede in Via G. fattori n. 60 - 90146 PALERMO e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina in Via dei Mille 65 is. 221- 98123 Messina, pec [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del legale



rappresentante p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, in Via dei Mille 65 is. 221- 98123 Messina, pec [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

**resistenti**

### **NONCHE' NEI CONFRONTI**

SPAMPINATO ROBERTA ANNA e, per quanto qui rileva, di tutti quei docenti, iscritti nelle G.P.S. (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) II° fascia, destinatari, in luogo della ricorrente, della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine attività didattiche per l'a.s. 2022/2023;

**controinteressati**

avverso

la mancata attribuzione, alla odierna istante, delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina;

per l'accertamento del diritto

della ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine attività didattiche ad essa spettanti per l'a.s. 2022/2023, nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante; con conseguente rettifica, *in parte qua*, dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite, previa disapplicazione, ove occorra, degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della



procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023, con particolare riguardo al turno di nomina del 25.10.2022, eseguenti, supplenze (sostegno o posto comune), laddove, in spregio alla posizione e punteggio conseguito dalla ricorrente, l'USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale Messina - per i posti residuati dai precedenti turni di nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti- convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, **lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze, su sedi da lei indicate in domanda, a docenti collocati in posizione peggiore.**

#### FATTO

La ricorrente è inclusa in GPS 2^ FASCIA, ovvero, Graduatorie Provinciali per le supplenze - che, in subordine alle GAE, concorrono al reclutamento dei docenti per le supplenze a lungo termine (ossia quelle annuali e/o temporanee sino al termine delle attività didattiche) - ove è collocata secondo l'elenco sotto trascritto:

- a) A022 punteggio 50, posizione 218
- b) A011 punteggio 42, posizione 146
- c) A012 punteggio 42, posizione 239

In data 8 Agosto 2022, la ricorrente inoltrava domanda di informatizzazione nomine supplenze con la scelta delle 150 preferenze spettanti ad ogni singolo richiedente (All. 1). Si specifica, altresì, che in data 8 Agosto 2022 non risultava pubblicata da parte del USP di Messina nessun elenco attestante le



disponibilità delle sedi vacanti da destinare alle supplenze annuali e/o alle supplenze al termine delle attività didattiche. Detta situazione si protraeva sino al 16 Agosto 2022, termine entro il quale si potevano inserire le scuole eventualmente segnalate dall'USP, quali vacanti, come era accaduto nel 2021. Ciò non consentiva la conoscenza preventiva, da parte dei richiedenti, delle reali disponibilità sul territorio e pertanto ogni scelta del singolo candidato risultava sostanzialmente casuale.

In data 25 Ottobre 2022 veniva pubblicato il quarto turno di nomine dall'USP di Messina, m\_pi. AAOO USPME.REGISTRO UFFICIALE. U.0025128.25-10-2022 h.10.10, per l'a.s. 2022/2023; e la ricorrente riscontrava di essere stata scavalcata da una candidata che deteneva un punteggio inferiore al suo in relazione alla designazione della supplenza nella scuola di Gioiosa Marea Centro (All. 2).

In particolare, la ricorrente si avvedeva che non le veniva conferito tale incarico per la classe di concorso A022 e per il posto insegnamento sotto riportato:

- ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA nella Scuola Secondaria di Primo Grado pur essendo utilmente collocata in graduatoria, mentre risultava assegnata la nomina alla sottoindicata aspirante, che seguiva la ricorrente in graduatoria ovvero: SPAMPINATO ROBERTA ANNA, posizione 242 punti 47.

In data 28 Ottobre 2022 la ricorrente inoltrava formale reclamo all'USP di Messina, chiedendo l'annullamento della suddetta nomina e la rettifica immediata con conseguente assegnazione della supplenza annuale alla medesima in quanto legittima destinataria (All.3).

L'USP di Messina in data 8 Novembre 2022 rigettava detto reclamo adducendo



che la ricorrente risulterebbe rinunciataria già dal secondo turno di nomine, in quanto incentrate sulla funzionalità del c.d. algoritmo (All.4).

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

La comminata esclusione della ricorrente dalle varie tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze annuali e/o temporanee di fine termine attività didattiche, operate dall'USR - Ambito Territoriale Messina, è all'evidenza illegittima per i seguenti motivi di

#### **diritto**

**Violazione e *falsa* applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) violazione e falsa applicazione dell'OM 112/22 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali). Irragionevolezza, abnorme erroneità e manifesta ingiustizia.**

- Com'è noto, l'art. 2 dell'O.M, 60/2020 (**All. 5**) prevede che, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 della L. 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento, a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili, personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere col personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, né con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, c.5, L. 107/2015, in subordine alle predette operazioni si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le tipologie indicate al comma 4, lett. a) b) e c), vale a dire:

a) le supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento,



su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

L'art. 7 dell'OM 112/22 statuisce che gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

*Il comma 4 del citato art 7 prevede: Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*

*a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6;*

*b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;*



c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre Ministero dell'Istruzione dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente



*titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.*

*f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;*

*g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*

*h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.*

*5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.*

*6. L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in*





*caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.*

*7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.*

*8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.*

*9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.*

*10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.*

*11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e).*

*12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:*



- a) titoli di studio conseguiti all'estero;*
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;*
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.*

Il termine per la presentazione della domanda scadeva nel mese di agosto 2022:

L'art 12 dell'OM 112/22 prevede che: *Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.*

*2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.*

*3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.*

*4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia,*



*limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.*

*5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.*

*6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.*

Orbene, nel caso all'esame la mancata convocazione della ricorrente sconta evidente violazione delle citate disposizioni, posto che:

**a) la domanda della ricorrente è assolutamente conforme alle modalità e**



**prescrizioni operative richieste dall'OM 112/22.** Questa, infatti, è stata ritualmente inoltrata in via telematica, sulla piattaforma del Ministero, riportando compiutamente ed in modo chiaro, ai finì della sua positiva valutazione, i dati richiesti, anche in ordine alle preferenze espresse sugli insegnamenti, sedi scolastiche (con specifica indicazione del relativo codice meccanografico rispondente alla relativa scuola) e tipologia di supplenza (tutte puntualmente e dettagliatamente indicate );

**b) la domanda è tempestiva,** in quanto stata presentata (il 08.08.2021) entro il termine previsto dall'avviso ministeriale in atti;

**c) la ricorrente, pur inserita in GPS, con punti 50 nella classe di concorso A022, nelle varie operazioni di nomina è stata superata da una docente che aveva un minor punteggio ;**

Nella specie, dunque, non v'è dubbio, e risulta documentalmente acclarato, che al quarto turno di nomina del 25.10.2022 sia stato assegnato incarico di supplenza ad aspiranti docenti collocati in posizione *potiore* rispetto alla ricorrente e con punteggio inferiore al suo, ciò evidenziandone l'ingiusta esclusione dall'elenco dei soggetti destinatari della proposta di stipula dei contratti a tempo determinato - di supplenza annuale o fine termine attività didattiche - decretati all'esito delle tornate di nomina del 25.10.2022 (IV turno convocazioni) pertanto, la riscontrata pretermissione merita, in via cautelare, urgente rettifica nei termini richiesti.

**8 - Violazione e falsa applicazione dell'OM 112/22 sotto l'ulteriore profilo dell'errato e/o anomalo funzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura automatizzata di**



**assegnazione delle supplenze. Illogità manifesta, abnorme erroneità.**

**Manifesta ingiustizia.**

A viziare la contestata esclusione concorre l'Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze, il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando caos totale in sede di nomina.

Come detto, infatti, il Ministero dell'istruzione, per la procedura di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2022/2023, si è determinato ad adottare l'OM 112/22 nella quale - per quel che qui rileva - è stata prevista una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

Orbene - secondo quanto denunciato anche da altri aspiranti e reso noto pure da alcuni quotidiani on line c/o siti che si occupano specificamente di scuola - pare che detto algoritmo abbia letteralmente ignorato alcuni docenti, considerandoli irragionevolmente ed illegittimamente rinunciatari perché nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle da loro indicate nella domanda.

Sembrerebbe insomma che, equiparando illogicamente la mancata convocazione all'assenza del docente (pur convocato), la P.A. avrebbe inteso come rinunciatario - così ignorandolo ai fini dell'assegnazione - il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato, in essa, un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato.



Sostanzialmente - secondo anche quanto dedotto dall'amministrazione in qualche altro caso simile - con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2022/2023 avrebbe, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda, ovvero per non averla presentata.

Ed è qui che, verosimilmente, deve collocarsi il punto nodale della controversia.

Ebbene, al riguardo va fatto notare che la mancata assegnazione non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento, né tanto meno all'incarico.

Il comma 4 dell'art. 12 dell'OM 112/22 prevede infatti che: *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.*

Il comma 10 dello stesso art. prevede: *La rinuncia all'incarico preclude,*



*altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.*

La previsione regolamentare, dunque, contempla e distingue chiaramente tre tipi di rinuncia che, in una prospettiva di semplificazione esegetica, si possono così indicare: 1) **rinuncia alla procedura**, 2) **rinuncia all'incarico** e 3) **rinuncia alla sede**.

Quest'ultima ipotesi - nella cui fattispecie appare sussumibile l'odierna controversia - si verifica nel caso in cui il docente ha tempestivamente presentato domanda, così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura, ma si è reso disponibile ad essere assunto solo in alcune delle sedi ricadenti nel perimetro dell'USP competente.

**Se i primi due tipi di rinuncia determinano l'esclusione dalla procedura, la terza no.** Questo perché il docente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura per quelle sedi (non espresse), ma non rinuncia ad alcun incarico. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha certamente rinunciato all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico non le è stato assegnato, sicché appare evidente l'errore interpretativo (sul concetto di rinuncia) in cui sia incorsa l'amministrazione scolastica che certamente non può condividersi poiché finirebbe col disapplicare il comma 8 dianzi richiamato, confondendo clamorosamente le distinte figure di rinuncia sopra esplicitate.

Ne consegue che l'estromissione della ricorrente dall'intera procedura di assegnazione, dalle supplenze per l'A.S. 2022/2023 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la *ratio* del comma 12 comma 4 dell'OM 112/22.



**Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Latina - Sez. Lavoro, con ordinanza del 28.12.2021 (su proc. n. 2756/2021 RG), intervenuto su una questione del tutto simile a quella in esame, ha ritenuto fondata la rivendicazione attorea e, condivisibilmente, dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze da GPS, ordinando al Ministero dell'Istruzione di assumere il ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, con conseguente maturazione dell'intero punteggio .**

L'illegittimo funzionamento del detto algoritmo conduce all'ulteriore anomalia - verosimilmente sottesa alla comminata esclusione - per la quale, in occasione del mancato conferimento dell'incarico per mancanza di sede nella prima tornata di convocazioni, pare che alcuni aspiranti siano stati esclusi dall'elenco dei nuovi convocati in quanto il sistema è ripartito dal primo degli aspiranti non convocati nella prima fase.

In sostanza, secondo il meccanismo operato dall'USR ai sensi della distorta interpretazione anzidetta, la mancata convocazione ad un turno di nomine sembrerebbe equiparata ad una sorta di rinuncia che, addirittura, impedirebbe di partecipare anche alle operazioni successive. Accade insomma che ad agosto (termine per la presentazione della domanda di attribuzione) gli aspiranti docenti hanno scelto le scuole dove andare ad insegnare in caso di supplenza annuale e/o fine termine, esprimendo la propria preferenza sull'insegnamento e la sede, purtroppo, però, al primo turno di nomine non le hanno ottenute perché hanno convocato su quel posto persone più alte in graduatoria. Poi, in quelle stesse scuole, sono emersi nuovi posti liberi, messi





a disposizione a settembre, in una seconda convocazione. Essendo stati aggiornati i posti liberi successivamente al primo elenco uscito in agosto, l'algoritmo non ha permesso di assegnarli ai primi esclusi nella precedente tornata di nomine, scorrendo la graduatoria con ordine - ripartendo dunque da dove si era fermato, dopo l'ultimo dei convocati la prima volta - così, nella successiva convocazione (e lo stesso è stato in quelle a seguire), gli esclusi al primo giro non sono stati ripescati, considerati paradossalmente ed incomprensibilmente "rinunciati".

Circostanza, questa, riscontrabile anche nel caso di specie.

Ciò si evince dall'esame dei bollettini delle varie convocazioni.

**In Questo modo, dunque, sono stati scavalcati tanti aspiranti, collocati nelle posizioni più alte della graduatoria, con l'ingiusta e abnorme conseguenza che i nuovi posti liberi sono stati assegnati ai docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione successiva a quelli esclusi in precedenza per indisponibilità nelle sedi indicate.**

Una tale condotta è certamente illegittima, per le ragioni anzidette e per evidente violazione delle prescrizioni regolamentari in materia di conferimento delle supplenze, laddove l'assegnazione degli aspiranti - pur rimessa ad una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso e tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse - non può certamente disattendere la posizione effettivamente rivestita in graduatoria, come peraltro evidenziato anche dal comma 5 dell'OM 112/22.

È, altresì, illogica e manifestamente ingiusta perché finisce col tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie, favorendo soggetti con punteggio ed in posizione inferiori (a quelli rimasti esclusi), in spregio al merito, alle



competenze e ai titoli che, pur nell'osservanza del principio dello scorrimento, devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti col maggior punteggio e collocati nelle posizioni più alte, proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria.

**Ebbene, la ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione, né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito** (né può: ritenersi assente alle convocazioni, posto che un richiamo all'O.M. sotto tale profilo risulterebbe errato non essendo applicabile in quanto derogato dalla procedura interamente informatizzata di cui alla predetta O.M.), **ma al, contrario, con la domanda essa ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicchè essa non avrebbe potuto essere ritenuta in alcun modo e per nessuna ragione rinunciataria ai fini dell'incarico e/o della procedura in questione e, pertanto, essa andava nominata al quarto turno di convocazione, per la supplenza legittimamente spettante in ragione del proprio punteggio .**

Le superiori circostanze integrano a pieno il *fumus boni iuris* della cautela invocata, sulla rivendicazione attorea di un incarico a tempo determinato, sussistendo ampiamente il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza - *annuale o fine termine attività didattiche, secondo la preferenza indicata ( per sede e per la classe di concorso)*; diritto che è stato violato per l'illegittima esclusione comminata dall'USR Sicilia Ambito Territoriale di Messina in occasione dei vari turni di nomina.

### ***Sul periculum in mora***

Quanto al *periculuin in mora*, appare piuttosto evidente il pregiudizio grave



ed irreparabile che la ricorrente viene a subire, soprattutto in termini di perdita del punteggio, compromettendone la legittima aspirazione lavorativa, non solo nell'immediato ma anche in prospettiva, atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza per il corrente anno finirebbe, infatti, per tradursi inevitabilmente nella mancata attribuzione di relativo ulteriore punteggio. Trattasi peraltro di supplenze, al più annuali, relative all'a. s. 2022/2023, per le quali non può certo attendersi lo svolgimento di un giudizio ordinario, e certamente tale pregiudizio non sarebbe neppure ristorabile, con dannosi riflessi sulla posizione in graduatoria, inevitabilmente intaccata dal mancato punteggio e da quello indebitamente conseguito dai docenti convocati al suo posto, con indubbie conseguenze negative anche per gli anni successivi, sia in ordine al conferimento delle altre supplenze, sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente docente abilitata - di poter' essere immessa in ruolo. Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento straordinaria per l'a.s. in corso determina, dunque, un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente, con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento, specie' ove si ponga mente alla riapertura delle graduatorie nel 2023 e, dunque, alle ovvie ripercussioni che ciò comporterebbe ai fini del relativo aggiornamento.

I superiori motivi, dunque, giustificano a pieno il provvedimento cautelare invocato, anche *inaudita altera parte*, tanto più che la ricorrente - benché



abilitata - il 21 gennaio pv termina la breve supplenza assegnata e resta senza incarico.

### **Richiesta di notifica per pubblici proclami**

**Si chiede sin d'ora, ove occorra, di poter procedere alla notifica del ricorso con modalità diverse da quelle ordinarie, anche mediante autorizzazione della pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale Messina, secondo le modalità di cui all'emanando decreto.**

Poiché, infatti, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che vantano una posizioni di controinteressati alla domandata rettifica ovvero litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe inidonea alle esigenze di celerità della domanda e comunque assai gravosa considerato il numero dei destinatarie l'oggettiva difficoltà ad individuarne le residenze (non indicate nelle graduatorie), vorrà l'On.le Tribunale adito, ove ritenuto necessario per quanto di interesse, autorizzarne la notifica mediante pubblicazione sul sito internet all'uopo previsto dell'Amministrazione resistente - sezione "Atti di notifica" - indicando nell'emanando decreto modalità e termini della richiedenda notificazione.

Tanto premesso la prof. Schirru Selene, **come sopra** rappresentata e difesa  
chiede

che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., concedere l'invocata cautela, anche, *inaudita altera parte*, ricorrendone l'estrema urgenza e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina della ricorrente assegnandole una delle supplenze ingiustamente attribuite ad altri candidati in posizione



deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda, disponendo, ove occorra, la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore, come specificato nella superiore narrativa; ..

- autorizzare, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso ai contro interessati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione parti nel sito dell'Amministrazione interessata Ministero dell'Istruzione e/o USR per la Sicilia -Ufficio VIII ambito Territoriale di Messina.

- ammettere in rito ed accogliere nel merito il presente ricorso e, dunque, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche, ad essa spettante fra quelle attribuite nel IV Turno di convocazione nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, con ordine al Ministero dell'istruzione e/o all'USR - Àmbito Territoriale Messina - di assegnare alla prof. Schirru Selene la supplenza dovuta per l'a.s. 2022/2023, secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, con decorrenza dal primo turno utile (ossia già dal 25.10.2022, quarta tornata di nomine) delle operazioni di conferimento finora effettuate, nei posti di insegnamento e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dalla prof. Schirru nella relativa domanda di partecipazione e, dunque, di assumere la ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati, con conseguente maturazione dell'intero punteggio.

Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione la rettifica, in *parte qua*, dei decreti



e relativi bollettini di convocazione, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi (O.M., D.M e decreto di nomina supplenze, con relativi elenchi dei destinatari degli incarichi) ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso.

**Nel merito:** confermare il provvedimento cautelare. adottando e dunque il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda partecipativa, con maturazione del relativo punteggio e rettifica dei decreti di *nomina in parte qua*.

Con riserva di condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, per perdita di chance lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o mancata assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee per fine attività, maturati con decorrenza dal primo turno utile delle convocazioni.

**In via istruttoria,** si producono i documenti secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso, con riserva di articolare ogni ulteriore ed occorrente mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del decidere.

Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

*Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo, ex L. 488/99, così come modificata e integrata dall'art. 9 1bis del D.P.R. 115/02 introdotto con DL n. 98/2011, si dichiara che il nucleo familiare della ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva che si deposita, non supera il triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. in materia di Spese di*



*Giustizia, pertanto, la presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato.*

*Al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni si dichiara di volerli ricevere a mezzo fax al n. 090 774220, oppure all'indirizzo di posta pec avv.mariaruggeri@puntopec.it e/o peo: ruggeriavvmaria@gmail.com.*

Messina, li 18.01.2023

Firmato digitalmente avv. Maria Ruggeri

